



*Agenzia Italiana
per la Cooperazione allo Sviluppo
Khartoum*

Oggetto: Proroga Contratto Subordinato Tempo Determinato

Gent.mo dott. Manieri

Con la presente Le comunichiamo l'intenzione di proseguire, con il Suo consenso e in base alla sua manifestata disponibilit , il rapporto di lavoro con Lei instaurato in data 5 ottobre 2018, oltre il termine inizialmente previsto, sull'iniziativa **"Bridging the gap: inclusive policies and services for equal rights of persons with disabilities" (AID 11098)**.

La proroga avr  una durata fino al 4 ottobre 2020 (12 mesi) alle condizioni inizialmente pattuite, fatto salvo l'art. III *"Trattamento Economico"* al punto 1. che definisce la retribuzione globale omnicomprensiva.

La nuova retribuzione omnicomprensiva   di Euro 58.898,20 (Euro cinquantottomila ottocentonovantotto/20).

Resta inoltre inteso che Lei svolger  durante il periodo di proroga la stessa attivita' lavorativa per la quale il contratto e' stato inizialmente stipulato.

Alla nuova scadenza il rapporto si intender  automaticamente risolto senza necessit  di preavviso ne di altra comunicazione.

Voglia cortesemente restituirci sottoscritta in segno di accettazione l'unita copia alla presente lettera.

Cordiali Saluti

Khartoum, 04 ottobre 2019

Per accettazione
Daniele Manieri



Vincenzo Racalbuto
Il Titolare della sede estera
AICS - Khartoum

**CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO
DETERMINATO**
(LAVORATORE RESIDENTE IN ITALIA)

L'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo a Khartoum codice fiscale **97871890584**, di seguito denominato committente, nella persona nella persona del Titolare della Sede **Vincenzo Racalbutto**,

e

il lavoratore dott. **Daniele Manieri**

di seguito

denominato lavoratore,

PREMESSO

- la Legge n. 125 dell'11 agosto 2014, "Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo";
- il decreto del 22 luglio 2015 n. 113, "Regolamento recante: «Statuto dell'Agenzia italiana per la Cooperazione allo Sviluppo»";
- che con la Commissione Europea (*Directorate General for Development and Cooperation*) all'interno del programma DCI – *Global Public Goods and Challenges* ha approvato l'iniziativa "Bridging the gap: inclusive policies and services for equal rights of persons with disabilities";
- che la commissione Europea ha affidato la realizzazione della suddetta iniziativa della durata di quattro anni ad una partnership di cooperazione, tra l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, e l'organizzazione della società civile coordinata da FIIAP (*Fundacion International y para Iberoamerica de Administration y Politicas Publicas*) per un ammontare complessivo di euro 6.809.697,78;
- che è stato firmato un Consortium Agreement fra FIIAP e la partnership di agenzie di cooperazione e organizzazioni internazionali della società civile, con la cui sottoscrizione

AICS Sudan si impegna a realizzare l'iniziativa in Sudan per un finanziamento totale di euro 757.050,00;

- che con la Delibera n.32 del 05.05.2017 è stata approvata l'iniziativa "Bridging the Gap: inclusive policies and services for equal rights of persons with disabilities" - AID 11098 per un co-finanziamento totale del valore di euro 171.331,00 per le quattro annualità;
- che il committente ha ravvisato, nell'ambito del progetto indicato, la necessità di avvalersi della collaborazione di una unità di personale con mansione di Project Manager come da Termini di Riferimento all'Art. I;
- che il lavoratore selezionato a seguito di una procedura comparativa, è risultato in possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento dei detti compiti;
- che il lavoratore, ha espresso la propria disponibilità ad accettare detta proposta di rapporto di lavoro;
- che le parti, con il presente accordo, intendono disciplinare i termini del predetto rapporto di lavoro;
- che, ai sensi del Capo VI art. 28 della legge 11.08.2014 n.125 e visto il Regolamento di esecuzione della su citata legge approvato con DPR 22.07.2015 n.113 ed in particolare il Capo III, art. 11, comma 1 d) recante le disposizioni in materia di personale e la facoltà delle sedi all'estero di stipulare contratti di diritto privato a tempo determinato, disciplinati dal diritto locale, nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento italiano;

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE :

ART. I

(MANSIONI CONTRATTUALI)

Il lavoratore è adibito ai servizi di Project Manager secondo i seguenti Termini di Riferimento:

- *Implementazione diretta del progetto nel paese beneficiario sotto il coordinamento della Project Management Unit;*
- *Gestione dei rapporti tra le sedi estere e quelle centrali;*
- *Organizzazione di workshop, corsi di formazione e tavole rotonde;*

- *Responsabile delle attività del progetto in Sudan nei confronti dei diversi Stakeholders (Disabled People's organisation, DPO, Organizzazioni non Governative);*
- *Effettuare aggiornamenti regolari delle attività in base alle scadenze stabilite;*
- *Preparare Termini di Riferimento per gli esperti tecnici con il supporto della PMU per la formazione all'assistenza tecnica e garantire il supporto logistico;*
- *Gestione finanziaria del progetto;*
- *Contribuire alla redazione di report tecnico-finanziari con informazioni sulle attività del paese.*

ART. II

(DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO);

1. Il presente contratto viene stipulato a tempo determinato, per un periodo di 12 mesi, a decorrere dalla sottoscrizione del presente contratto, dall'07 ottobre 2018.
2. Il presente contratto di lavoro non fa sorgere fra l'Amministrazione dell'Agencia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo e il lavoratore alcun rapporto d'impiego pubblico, né determina aspettative di lavoro stabile.

ART. III

(TRATTAMENTO ECONOMICO)

1. Al lavoratore è corrisposta una retribuzione globale onnicomprensiva di € 45.736,97 (Euro Quarantacinquemila settecento trentasei/97).
2. Su detta retribuzione saranno applicate le ritenute alla fonte da parte dell' Erario Italiano.
3. La retribuzione globale, da corrisondersi in rate mensili posticipate, è comprensiva della tredicesima mensilità e della indennità di liquidazione , che sono state calcolate nella retribuzione stessa.
4. L'assegno per il nucleo familiare è regolato dall'art. 2 del decreto legge 13 marzo 1988 n. 69, convertito, con modifiche, dalla legge 13 maggio 1988 n. 153, fatta salva l'applicazione della normativa locale se più favorevole al lavoratore.

ART. IV

(ASSICURAZIONI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI)

Il lavoratore fruisce di assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.).

I contributi dovuti dal committente e dal lavoratore sono determinati a norma della legislazione vigente e commisurati alla retribuzione imponibile del lavoratore.

Il rapporto di lavoro è risolto in caso di accertata inabilità permanente allo svolgimento delle mansioni contrattuali

ART. V

(ASSISTENZA SANITARIA)

Le parti danno atto che la normativa locale locale statuisce in modo manifestamente insufficiente riguardo alle forme di assistenza sanitaria obbligatoria . Il committente provvederà a stipulare una polizza assicurativa sanitaria. nei limiti di assistenza garantiti in Italia dal Servizio Sanitario Nazionale.

ART. VI

(ASSICURAZIONI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI)

Il Lavoratore fruisce di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nelle forme previste dalla legislazione italiana ed è iscritto presso l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (I . N . A . I . L .) . I contributi dovuti sono a totale carico del committente.

Il rapporto di lavoro è risolto ai sensi del successivo articolo in caso di accertata inabilità permanente allo svolgimento delle mansioni contrattuali.

ART. VII

(TRASFERTE)

1. Per eventuali trasferte è previsto il solo rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno purché documentate.

2. Il rimborso non può eccedere quello corrisposto per viaggi di servizio agli impiegati a contratto a legge locale della sede diplomatico-consolare ai sensi dell'art. 158 bis del D.P.R. n. 18/1967.

3. Non è prevista alcuna indennità giornaliera.

ART. VIII

(FERIE)

1. Il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie, in proporzione alla durata del rapporto di lavoro, di 28 giorni lavorativi (comprensivi delle 2 giornate di cui all'art. 1, punto a) della legge 23.12.1977, n. 937) su base annua.

2. Il lavoratore ha diritto, altresì, alle giornate di riposo di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) della legge n. 937/77, in proporzione alla durata del rapporto di lavoro, da fruirsi esclusivamente nel corso dell'anno solare cui si riferiscono.

3. Il lavoratore ha diritto allo stesso numero di giorni festivi retribuiti previsti dal calendario della sede.

4. Qualora la legge locale stabilisca festività retribuite non incluse in quelle previste dal calendario della sede, il lavoratore potrà usufruirne avvalendosi dei giorni di ferie di cui al primo comma del presente articolo.

5. Qualora la legge locale stabilisca un numero di festività retribuite superiori a quelle previste dal calendario della sede, il lavoratore potrà usufruirne dietro corrispondente riduzione dei giorni di ferie di cui al primo comma del presente articolo.

6. Il lavoratore non può rinunciare alle ferie.

ART. IX

(ASSENZE PER MALATTIA)

1. In difetto di legislazione locale più favorevole, in caso di malattia il lavoratore può assentarsi, dal lavoro, su base annua fino a 60 giorni, di cui i primi 45 interamente retribuiti, mentre nei successivi 15 la retribuzione verrà ridotta di 1/5.

2. Superato tale periodo, il committente può procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro, salva l'applicazione della legge locale, se più favorevole.

3. Per gravi motivi personali o di famiglia, al lavoratore può essere autorizzata un'assenza dal servizio non retribuita per non più di venti giorni su base annua.

ART. X

(ASTENSIONE DAL SERVIZIO PER GRAVIDANZA E PUERPERIO)

Il trattamento giuridico - economico per i congedi, i riposi e i permessi connessi alla maternità e paternità di figli legittimi e naturali, adottivi e in affidamento sarà quello stabilito dal Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 salva la normativa locale se più favorevole.

ART. XI

(ORARIO DI LAVORO E ORARIO DI SERVIZIO)

1. Il lavoratore è tenuto a rispettare un orario di lavoro fino ad un massimo di 40 ore settimanali, ripartite su cinque giorni lavorativi.
2. Per particolari esigenze di servizio, il committente può chiedere al lavoratore di prolungare la prestazione di lavoro oltre l'orario normalmente previsto, salvo recupero.
3. Non è previsto il pagamento delle prestazioni straordinarie.

ART. XII

(DOVERI DEL LAVORATORE)

1. Il lavoratore, nell'espletamento dei propri compiti, ha l'obbligo di fedeltà; di prestare la propria opera con la massima diligenza nel disimpegno delle mansioni che gli sono affidate; della disciplina; di comportarsi con particolare discrezione e riservatezza, rispettando il segreto d'ufficio; di conformarsi, nei rapporti di lavoro, al principio di una assidua e solerte collaborazione; di tenere nei confronti del pubblico un comportamento conforme al prestigio dell'ufficio e tale da stabilire rapporti di fiducia; di adeguare la condotta, anche privata, ai più rigorosi principi di disciplina, correttezza e decoro; di rispettare le leggi e gli usi locali anche

in materia di permessi di soggiorno e di permessi di lavoro; di non esercitare alcuna altra attività lavorativa.

2. Sono estesi, in quanto compatibili, al rapporto di lavoro di cui al presente contratto, gli obblighi di condotta di cui al codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui [decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013](#).

3. In particolare il dipendente:

- non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione;
- non chiede, ne' sollecita, per se' o per altri, regali o altre utilita';
- non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attivita' inerenti all'ufficio di appartenenza.
- nel rispetto del diritto di associazione, il dipendente comunica tempestivamente al responsabile dell'ufficio di appartenenza la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni (escluso partiti politici e sindacati), a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell'attivita' dell'ufficio.
- il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:
 - a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;
 - b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attivita' o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.
- Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attivita' inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto puo' riguardare

interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.

- Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.

- Nei rapporti privati, comprese le relazioni extralavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, il dipendente non sfrutta, ne' menziona la posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino e non assume nessun altro comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione.

ART. XIII

(SANZIONI DISCIPLINARI)

1. Al lavoratore può essere inflitta la sanzione del rimprovero verbale e, in caso di recidiva, della censura per lievi infrazioni ai doveri d'ufficio, quali ad esempio:

- a) inosservanza delle disposizioni di servizio;
- b) condotta non conforme a principi di correttezza;
- c) insufficiente rendimento;
- d) comportamento non conforme al decoro delle funzioni.

2. Può essere altresì inflitta la sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni nel caso di:

ricidiva plurima nelle infrazioni di cui al comma precedente;

- a) assenza ingiustificata dal servizio, fino ai 10 giorni, o arbitrario abbandono dello stesso;

- b) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'Amministrazione, nel rispetto della libertà di pensiero;
- c) svolgimento di attività lavorative in violazione del divieto di cui all'art. XII del presente contratto;
- d) minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico o altri dipendenti;
- e) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della persona.

3. Nei casi di infrazioni più gravi si procede alla risoluzione del rapporto di impiego a norma dell'art. XIV del presente contratto.

4. Nei casi previsti dai commi precedenti l'irrogazione delle sanzioni disciplinari è preceduta dalla contestazione scritta dell'addebito. Al lavoratore è concesso un termine di dieci giorni per fornire le proprie giustificazioni.

ART. XIV

(RISOLUZIONE DEL CONTRATTO)

1. Il presente contratto a tempo determinato può essere risolto da parte del lavoratore con un preavviso di trenta giorni, salva la possibilità di ridurre tale periodo con il consenso del committente.

2. Da parte del committente il contratto può essere risolto, con provvedimento motivato inviato all'interessato, nei casi seguenti:

- a) per incapacità professionale;
- b) recidiva nelle infrazioni di cui al secondo comma dell'art. XIII del presente contratto o recidiva plurima nelle infrazioni di cui al primo comma dello stesso articolo;
- c) assenza arbitraria ed ingiustificata dal servizio per un periodo superiore a 10 giorni consecutivi lavorativi;
- d) persistente insufficiente rendimento, ovvero qualsiasi fatto grave che dimostri piena incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio;

- e) condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso fuori dal servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;
- f) per riduzione di personale o per chiusura della unità tecnica locale;
- g) in caso di accertata inabilità permanente allo svolgimento delle mansioni contrattuali;
- h) in caso di violazione del codice di comportamento di cui all'art. XII n. 2 e 3 del presente contratto .

3. Nei casi di risoluzione del contratto di cui al comma precedente, il committente è tenuto ad un preavviso minimo di trenta giorni. In luogo del preavviso l'ufficio può disporre, l'erogazione di un'indennità in misura corrispondente all'intera retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso.

4. In caso di mancato rispetto del periodo di preavviso da parte dell'impiegato, il committente provvederà a recuperare sulle spettanze dovute a qualsiasi titolo dal medesimo il periodo corrispondente al mancato preavviso.

5. Non è dovuto alcun preavviso nel caso di:

commissione in servizio di gravi fatti illeciti di rilevanza penale;

alterchi con vie di fatto nei confronti di altri dipendenti o terzi;

accertamento che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o comunque con mezzi fraudolenti;

commissione in genere di atti o fatti dolosi di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;

condanna passata in giudicato per reati che comportino, in Italia, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;

venir meno dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti per l'assunzione, ivi compresa la scadenza del permesso di soggiorno e/o di lavoro.

ART. XV
(LIMITI D'ETA')

1. Salvo che la legge locale non preveda un limite inferiore, il contratto ha inderogabilmente termine il primo giorno del mese successivo al compimento del 65° (sessantacinquesimo) anno di età.

ART. XVI
(LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE)

1. Salvo quanto diversamente regolato dalle disposizioni qui contenute, il rapporto di lavoro disciplinato dal presente contratto è assoggettato alla legislazione locale.
2. Fermo restando quanto disposto in materia dalle norme di diritto internazionale generale e convenzionale, competente a risolvere le eventuali controversie che possono insorgere dall'applicazione del presente contratto è il foro di Roma.

Li 07/10/2018
.....

Il lavoratore

Devi Rai
.....



Il Titolare della Sede AICS

Khartoum

[Handwritten signature]
.....